




ORDINE DEGLI
AVVOCATI DI MILANO



CONVENZIONE DI COOPERAZIONE

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano

e

il Consiliul Baroului Bucuresti

premessi che:

- a) Nello specifico campo della pratica legale e nella difesa dei diritti degli Avvocati, a causa della scarsa conoscenza reciproca delle effettive condizioni dei due Paesi, si è determinata una distanza, tra le rispettive Istituzioni rappresentative, che si rende necessario ridurre e quindi eliminare;
- b) La conoscenza della reale situazione di ciascuno dei due Paesi sia in relazione alla pratica legale che all'instaurazione di rapporti di collaborazione deve pertanto condurre ad una maggiore attenzione nell'impegno teso alla comune difesa degli interessi e dei diritti degli Avvocati e delle Istituzioni che li rappresentano sia a livello nazionale che internazionale;
- c) La cooperazione tra le due Istituzioni attraverso la creazione di collaborazioni culturali e professionali sempre più strette, sarà di interesse per gli Avvocati di ambo le nazioni, potendo dar luogo a condivisione di esperienze, scambi di idee, collaborazione e cooperazione nella risoluzione di problemi riguardanti la pratica legale sia a livello nazionale che internazionale;
- d) La collaborazione tra le due Istituzioni, inoltre, diventa ancor più significativa in relazione all'attività informativa degli Avvocati e dei Praticanti da realizzarsi non solo attraverso progetti di *training*, iniziative comuni, scambio di informazioni e conoscenze, ma anche mediante la reciproca collaborazione nelle iniziative di *training* delle rispettive Istituzioni.

Tra

- il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano rappresentato dal suo Presidente Avv. Paolo Giuggioli e,
- il Consiliul Baroului Bucuresti, rappresentato dall'Avv. Flavia Teodosiu in sostituzione dell'Avv. Ilie-Iordachescu Ion, con la collaborazione di SCPA Serban & Serban, che sosterrà il collegamento tra le due istituzioni per conseguire l'obiettivo di questo accordo.

Viene sottoscritta la presente Convenzione di Amicizia e Cooperazione, con le seguenti clausole:



ORDINE DEGLI
AVVOCATI DI MILANO



Articolo 1

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano e il il Consiliul Baroului Bucuresti concordano di avviare rapporti di corrispondenza e di collaborazione nelle seguenti aree di attività:

- Approfondimento reciproco delle conoscenze in relazione alla pratica legale in entrambi i Paesi;
- *Training* di Avvocati e Praticanti;
- Partecipazione alle organizzazioni internazionali, principalmente all'interno dell'Unione Europea;
- Cooperazione per favorire la conoscenza della legislazione di ciascuna nazione;
- Cooperazione reciproca al fine di creare rapporti culturali tra le due Istituzioni.

Articolo 2

Al fine di favorire il reciproco scambio di informazioni in merito alla pratica legale nelle due nazioni, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano ed il il Consiliul Baroului Bucuresti concordano di:

- fornirsi comunicazioni sulla legislazione applicabile alla Professione legale, in particolare con riferimento ai diritti ed ai doveri degli Avvocati, all'organizzazione della Professione, all'Etica legale ed al Patrocinio;
- fornire bollettini e pubblicazioni relative alla pratica legale, come diffusi all'interno delle rispettive Istituzioni;
- rispondere alle richieste di informazione o di consultazione che possano essere richieste da ambo le Parti;
- fornire informazioni su conferenze, congressi, seminari, corsi con carattere internazionale, che vengano svolti all'interno di ciascuna Istituzione e che riguardino principi, regole, diritti e doveri inerenti la pratica legale.

Articolo 3

1. All'interno della collaborazione relativa alla formazione degli Avvocati e dei Praticanti, le Parti concordano sull'opportunità di:
 - a. collaborare, per quanto possibile, alle iniziative di *training* ed alle attività promosse ed organizzate dall'altra nazione;
 - b. informare, quando possibile, delle iniziative di formazione che per la loro portata internazionale possano risultare di interesse per l'altra nazione;
 - c. fornire, quando richiesto, documenti, testi e legislazione riguardanti le iniziative svolte all'interno di ogni Istituzione;



ORDINE DEGLI
AVVOCATI DI MILANO



- d. promuovere, quando richiesto e se possibile, lo scambio tra giovani Avvocati o Praticanti, ricevendo i giovani Avvocati o i Praticanti presentati dall'altra nazione.

2. Le due Istituzioni possono, se ritenuto opportuno e di reciproco interesse, sottoscrivere un ulteriore accordo contenente le condizioni per l'interscambio di giovani Avvocati o Praticanti, così come le condizioni di permanenza e di pratica nella forma dell'apprendistato.

Articolo 4

Le due Istituzioni, all'interno del contesto dell'Unione Europea e comunque nell'ambito di organizzazioni internazionali, collaboreranno secondo le seguenti modalità:

- a) organizzando preventivamente riunioni e consultazioni allorquando, a livello internazionale, possa sorgere una questione relativa alla difesa dei diritti fondamentali degli Avvocati;
- b) cooperando nella difesa dei diritti degli Avvocati rappresentati da ciascuna Istituzione e rafforzando tale difesa nell'ambito delle organizzazioni internazionali;
- c) stabilendo principi e protocolli di azione, con l'obiettivo di rafforzare la collaborazione nelle organizzazioni internazionali;
- d) definendo i principi fondamentali di convergenza in difesa dei diritti degli Avvocati e delle condizioni per l'esercizio della pratica legale.

Articolo 5

Le due Istituzioni concordano, infine, di cooperare nel diffondere la conoscenza delle leggi delle due nazioni con le modalità seguenti:


- a) diffondendo, ove richiesta, la legislazione, le pronunce giurisprudenziali o i pareri relativi ad una specifica area del diritto;
- b) fornendo informazioni o pareri quando le consultazioni sono effettuate dall'altra nazione;
- c) collaborando ai programmi per favorire la conoscenza della legge di ciascuna nazione attraverso l'organizzazione di incontri, conferenze o seminari.

Articolo 6

La presente Convenzione entra in vigore a partire dal 19 marzo 2010 ed avrà durata illimitata.



ORDINE DEGLI
AVVOCATI DI MILANO



Articolo 7

Le Commissioni Rapporti Internazionali e Comunitari esistenti presso i due Ordini, attraverso i rispettivi delegati e rappresentanti, nonché lo Studio SCPA Serban & Serban per l'Ordine di Bucarest, mantenendo rapporti di collaborazione, vigileranno sul rispetto del presente accordo.

Articolo 8

L'Accordo viene redatto sia in lingua rumena che italiana.

Milano, 19 marzo 2010

Paolo Giuggioli

Presidente dell'Ordine degli Avvocati
di Milano

Flavia Teodosiu

in rappresentanza di
Ilie-Iordachescu Ion
Decan Consiliul Baroului
Bucuresti